



A.P.S.
C.F. 93022850692

Sede: via A. De Nino 3, 65100 Pescara

Pescara, 13/12/2021

Presidente della Regione Abruzzo
Presidente del Consiglio regionale della Regione Abruzzo
Presidente della II Commissione del Consiglio Regionale della Regione Abruzzo
Capigruppo dei Gruppi consiliari del Consiglio regionale della Regione Abruzzo
Assessore all'Agricoltura-Parchi della Regione Abruzzo
Direttore del Dipartimento Ambiente della Regione Abruzzo
Dirigente del Servizio VIA della Regione Abruzzo
Ufficio Parchi della Regione Abruzzo
Comuni abruzzesi in SIC/ZPS
Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise
Parco nazionale della Majella
Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
Parco regionale Sirente-Velino
Area Marina protetta di Cerrano
Riserva naturale statale Monte Velino
Comando Regionale dei Carabinieri-Forestali
Comandi provinciali dei Carabinieri-Forestali

e p.c.

Ministero della Transizione ecologica
ARTA
ISPRA
Comando generale dei Carabinieri-Forestali

OGGETTO: competenze comunali/regionali/enti parco sulla Valutazione di Incidenza Ambientale - violazione delle direttive 43/92/CE e 147/09/CE - applicazione "*Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza*" - sentenza TAR L'Aquila 549/2021 - inadempienze e omissioni da parte dei soggetti competenti - segnalazioni e richieste

L'associazione scrivente con questa nota intende esprimere la più profonda preoccupazione sullo stato di attuazione in Abruzzo delle Direttive 43/92/CE "*Habitat*" e 147/09/CE "*Uccelli*" (e le relative previsioni del D.P.R.357/97) e richiamare i soggetti competenti per la Valutazione di Incidenza Ambientali di piani e progetti da realizzarsi all'interno di SIC/ZSC e/o ZPS (o, se esterni, che abbiano incidenza al loro interno) al rispetto delle [Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza \(VInCA\) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4](#) approvate con Intesa del 28.11.2019, ai sensi ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28.12.2019 (GU Serie Generale n.303 del 28-12-2019).

La regione Abruzzo nel 2003 (con la Legge regionale n.26) ha improvvidamente delegato i comuni per l'espletamento delle procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale, senza alcuna verifica dell'effettiva capacità degli enti in questione a trattare tematiche specialistiche come quelle legate a fauna, flora e habitat.

Tale situazione, assieme ad altre inadempienze sull'applicazione delle due direttive, ha portato, tra l'altro, all'apertura nel 2014 di una procedura di pre-infrazione per l'Italia da parte della Commissione Europea proprio per l'inadeguatezza nelle procedure di V.Inc.A. Le Linee Guida del 2019 cercano di porre rimedio a tali storture onde evitare pesanti conseguenze per il paese da un eventuale contenzioso con la Commissione UE.

In realtà, in questi anni, nonostante i nostri reiterati interventi a vario livello, la Regione Abruzzo si è limitata ad approvare una norma, la legge regionale n.7/2020, che fa ritornare alla competenza regionale la procedura di V.Inc.A. subordinando però tale fatto all'effettivo adeguamento della dotazione di personale del dipartimento competente (da operare secondo la legge entro 90 giorni dall'entrata in vigore), non ancora raggiunto a oltre un anno dall'approvazione della legge (entrata in vigore il 12 marzo 2020).

Pertanto attualmente la competenza è ancora dei comuni per la stragrande parte delle procedure di V.Inc.A..

Da una valutazione che abbiamo fatto in questi giorni consultando siti e albi pretori comunali, sono pochissimi i comuni abruzzesi (a mero titolo di esempio, Vasto, L'Aquila, Atesa) che hanno affrontato la questione della competenza specifica dei soggetti valutatori, interni o esterni alla macchina comunale, nelle procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale.

Da questa analisi e dall'esperienza degli ultimi due anni, emergono **gravissime e diffuse criticità** con:

- 1) casi di inadempimento totale rispetto alla procedura;
- 2) rilascio di pareri "*in sanatoria*" e "*postumi*", in contrasto le chiare indicazioni della Direttiva 43/92/CE nonché della sentenza del Consiglio di Stato 28 maggio 2021, n. 4135;
- 3) elusione delle forme di pubblicità per raccogliere le osservazioni del pubblico;
- 4) mancata pubblicazione sui siti delle determinazioni di conclusione del procedimento;
- 5) rilascio di nulla osta ex Legge 394/1991 da parte dei parchi prima dell'avvenuta conclusione delle procedure di V.Inc.A. da parte dei comuni ricadenti nel Parco, competenti per la V.Inc.A. sulla base della delega regionale;
- 6) rilascio di pareri da parte di personale degli uffici privo di qualsiasi titolo ed esperienza professionale attinente le materie naturalistiche tipiche della procedura in questione.

Rispetto a quest'ultimo punto facciamo notare che pochi giorni fa il TAR di L'Aquila con sentenza 549/2021 ha annullato il parere su una V.Inc.A. rilasciato dal responsabile dell'ufficio del Comune di Montereale avente come titolo "geometra".

Poichè siamo stanchi di dover affrontare la vicenda, dopo quasi 25 anni dall'entrata in vigore del D.P.R.357/1997 (e quasi 30 dalla Direttiva 43/92/CE "Habitat"), con esposti, diffide, accessi agli atti e anche plurimi ricorsi al TAR, nostro malgrado abbiamo in animo di inviare un dossier con tutte le omissioni/violazioni rilevate alla Commissione Europea affinché apra una procedura d'Infrazione contro il nostro paese.

Riteniamo inconcepibile che:

- a) la regione non destini il personale necessario al Dipartimento competente affinché sia cancellata definitivamente la delega ai comuni su una materia così specialistica;
- b) non si preveda una semplificazione per tutti assegnando la competenza per le V.Inc.A. direttamente alle aree protette nazionali presenti sul territorio che hanno personale specificatamente titolato e che comunque devono già svolgere l'istruttoria sulle pratiche dovendo esprimere il nulla osta per la Legge 394/1991 dopo il "parere" da rendere ai comuni o alla regione sulle V.Inc.A. A tale proposito la S.O.A. da oltre un anno fa inviò una proposta semplificativa relativa alla L.R. 3/2014 (legge forestale regionale).

Arriviamo al paradosso, per fare un esempio, che un Parco nazionale come quello D'Abruzzo, Lazio e Molise è chiamato a rilasciare un mero parere su, ad esempio, un taglio boschivo che può avere effetti

sull'Orso bruno, a un piccolissimo comune che però è competente per la V.Inc.A. e che, volendo, si potrebbe pure discostare dal parere dell'Ente Nazionale nel concludere il procedimento!

Una situazione incresciosa che è letteralmente surreale, visto il personale specializzato che lavora nell'Ente Parco, e che, tra l'altro, appesantisce e rende confusionaria tutta la procedura;

c)siano sostanzialmente irrilevanti se non completamente mancanti i controlli sull'effettivo rispetto delle prescrizioni e sui monitoraggi obbligatori connessi alle procedure di V.Inc.A. concluse. Questo vale sia per quelle svolte a livello regionale che, a maggior ragione, per quelle realizzate a livello comunale;

d)i Piani di Gestione dei S.I.C./Z.S.C. e Z.P.S., per i quali sono stati spesi oltre 3,5 milioni di euro di fondi comunitari del PSR 2007-2013, non siano stati mai approvati dalla Regione Abruzzo a oltre 5 anni di distanza dalla loro redazione. Poiché i Piani possono rappresentare un elemento importante nelle procedure di V.Inc.A., ovviamente sarà nostra cura inserire nella segnalazione alla Commissione Europea anche questo gravissimo caso di sperpero del denaro pubblico;

e)non sia stata ancora varata la Z.P.S. per l'Important Bird Area dei Monti Frentani, nonostante le reiterate richieste della Commissione Europea e del Ministero per la tutela del Nibbio reale e l'invio di una proposta tecnica di perimetrazione da parte dell'associazione scrivente in collaborazione con i Carabinieri-Forestali.

Richiamando, quindi, al **rigoroso rispetto di tutti gli obblighi comunitari** derivanti dalle Direttive 43/92/CE e 147/92/CE, e, in particolare, delle Linee guida sulla Valutazione di Incidenza Ambientale, qui sotto abbiamo evidenziato alcuni rilevanti passaggi di tale documento relativi:

- alle qualifiche e competenze che deve avere il soggetto Valutatore (comuni);
- alla forme di trasparenza e partecipazione obbligatorie per legge.

COMPETENZE/QUALIFICHE VALUTATORE

Adeguate formazione tecnica per le Autorità delegate alla VIncA

Le Autorità delegate alla VIncA devono essere in possesso delle competenze necessarie per il corretto assolvimento della procedura di Valutazione di Incidenza, compreso il livello di screening. Ai sensi dell'art.5 comma 4 del D.P.R. 357/97, sono le Regioni che, per quanto di propria competenza, normano l'attuazione della Valutazione di Incidenza e individuano l'autorità competente per il suo svolgimento. Non è possibile delegare dette competenze a Strutture non adeguatamente formate a livello tecnico-scientifico. Seppure tali deleghe non possono essere normate a livello statale, è necessario che le Amministrazioni regionali provvedano ad una verifica sulle competenze attribuite a Strutture non adeguate, come alcuni Comuni, e individuino specifici Uffici regionali, territoriali o, preferibilmente, gli Enti Gestori dei siti o delle aree protette, che possono disporre di maggiori conoscenze specifiche e tecnico-scientifiche

Par.1.11 (pag.27)

Pertanto l'Autorità competente, e nello specifico il soggetto deputato alla valutazione (Valutatore) dei documenti prodotti per i Livelli I, II e III della VIncA, deve essere in possesso delle migliori conoscenze disponibili sul sito Natura 2000 in esame, nonché essere in grado di effettuare una analisi rigorosa degli studi e delle informazioni trasmesse da parte del Proponente del piano/progetto/intervento o attività, ed avere le competenze necessarie per valutare in maniera oggettiva e certa in che modo la proposta possa incidere sul sito Natura 2000 interessato.

OBBLIGHI SU TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO

Per la fase di screening

Per i P/P/P/I/A, sottoposti a solo screening di incidenza, ma non ricompresi all'interno delle procedure di cui alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i, la pubblicazione sul sito web dell'avvio del procedimento e della relativa documentazione è affidata alla discrezionalità dell'Autorità competente per

la VIncA, in considerazione della consistenza della proposta e della necessità di approfondimenti con i portatori di interesse. Il livello minimo garantito deve essere in ogni caso la tempestiva pubblicazione del parere finale nella sezione trasparenza dell'Autorità competente o in una specifica sezione tematica del sito web, in ottemperanza al D.lgs. 33/2013 e s.m.i..

Per la fase della Valutazione appropriata

Le Autorità competenti per la valutazione di incidenza si impegnano alla pubblicazione sui propri siti web, nella fase iniziale del procedimento, di tutte le informazioni rilevanti ai fini del processo decisionale concernenti la proposta da valutare, garantendo la possibilità di presentare eventuali osservazioni alla stessa. Il termine di presentazione delle osservazioni è di 30 gg. a decorrere dal momento di pubblicazione online. In caso l'Autorità competente richieda integrazioni o venga modificata la proposta, i 30 gg. decorrono nuovamente dal momento in cui dette informazioni vengono rese disponibili al pubblico. Nell'espressione del parere l'Autorità competente si impegna a valutare e a tenere adeguatamente conto dei risultati del processo di partecipazione del pubblico ed a fornire, mediante pubblicazione online, le informazioni sulla decisione adottata, il testo della decisione e/o dell'atto autorizzatorio, nonché i motivi e le considerazioni su cui essa si fonda. La Valutazione appropriata si conclude con un parere favorevole, con o senza prescrizioni, o con un parere negativo. In entrambi i casi le conclusioni devono essere debitamente motivate e rese pubbliche

(Ricordiamo che l'art.8 comma 3 del D.lgs.33/2013 così recita:

*"I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente **sono pubblicati per un periodo di 5 anni**, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.")*

Condizioni d'obbligo

"Il controllo del rispetto di dette C.O. è in capo all'Ente Gestore del Sito, che può avvalersi del supporto del Comando Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari (CUFA) e degli altri enti territoriali competenti in materia di vigilanza ambientale, i quali possono procedere alla sospensione dei lavori ed avviare le successive fasi di accertamento."


CONCLUSIONI

Per quanto sopra evidenziato, si ribadisce l'urgenza di **adempiere agli obblighi di legge** onde evitare un ulteriore peggioramento della già surreale situazione di caos in cui versa la Regione Abruzzo in merito alle procedure di V.Inc.A. e alla gestione dei siti, di particolare gravità se si considera la percentuale di territorio regionale di elevato valore naturalistico incluso in siti della Rete Natura2000. Ciò anche per evitare ulteriori contenziosi e anche tenendo conto in prospettiva di una probabile apertura di una procedura d'infrazione a seguito del dossier che stiamo per inviare alla Commissione Europea.

Cordiali saluti,

Massimo Pellegrini

Presidente Stazione Ornitologica Abruzzese A.P.S.



Augusto De Sanctis

Consigliere Stazione Ornitologica Abruzzese A.P.S.

